

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 APRILE 2009, N. 16301: anche i manufatti non costruiti in muratura o di modesta consistenza o che non comportano incremento del carico insediativo, se idonei a modificare lo stato dei luoghi, sono soggetti all'obbligo della concessione edilizia.**

*«La prescrizione dell'obbligo di munirsi della concessione edilizia a costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicché sono assoggettati al regime del permesso di costruire tutti gli interventi che incidono sull'assetto del territorio comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale...  
È, quindi, irrilevante che i manufatti non siano costruiti in muratura oppure che abbiano modesta consistenza e ancora che non comportino incremento del carico insediativo, se idonei a modificare lo stato dei luoghi.».*

---

Registro generale n. 31830/2008

Udienza pubblica 24.02.2009

Sentenza n. 452

16301/09

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**Terza Sezione Penale**

composta dagli Ill.mi Signori:

dott. Pierluigi Onorato  
1. dott. Ciro Petti  
2. dott. Alfredo Teresi  
3. dott. Silvio Amoresano  
4. dott. Giucla I. Mulliri  
ha pronunciato la seguente

Presidente  
Consigliere  
Consigliere rel.  
Consigliere  
Consigliere

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da **Ledda Pasquale**, nato a Sestu il 22.12.1943, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari in data 10.12.2007 che ha confermato la condanna alla pena di mesi due di arresto € 20.000 d'ammenda inflittagli nel giudizio di primo grado per i reati di cui agli art. 44 lettera c) d.P.R. n. 380/2001; 181 d. lgs. n. 42/2004;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

**osserva**

Con sentenza 10.12.2007 la Corte di Appello di Cagliari confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a Ledda Pasquale quale colpevole di avere eseguito [in zona vincolata, senza concessione e senza autorizzazione paesaggistica] un manufatto in mattoni non coperto di mq. 7.3 e altro manufatto scoperto di mq. 6.3.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

- sulla configurabilità del reato urbanistico trattandosi d'interventi di modeste dimensioni, uno dei quali effettuato su un manufatto preesistente, per la cui esecuzione basta presentare la DIA.
- sulla configurabilità del reato paesaggistico per l'omessa valutazione se l'intervento, in concreto, avesse potenzialità idonee a porre in pericolo l'ambiente, bene tutelato.

I giudici di merito non avevano considerato che non era stato ottenuto alcun aumento volumetrico e che le opere eseguite avevano natura pertinenziale.





Denunciava, altresì, il ricorrente mancata assunzione di una prova decisiva costituita da una consulenza tecnica sui manufatti in questione con riguardo alla legislazione di riferimento.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il primo motivo non è puntuale.

La prescrizione dell'obbligo di munirsi della concessione edilizia a costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicché sono assoggettati al regime del permesso di costruire tutti gli interventi che incidono sull'assetto del territorio, comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale, donde l'infondatezza dei rilievi dell'appellante secondo cui l'esecuzione dei manufatti era penalmente irrilevante, rientrando, invece, gli stessi nella figura giuridica di *costruzione* per la quale occorre, ex art. 10 comma 1 lettera a) d.P.R. n. 389/2001, il premesso di costruire, come per "le opere di ogni genere con le quali s'intervenga sul suolo o nel suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto, che può essere infisso o anche appoggiato al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con l'irremovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione a essa assegnata, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia nell'attitudine a un'utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente" [Cassazione Sezione III n. 12022/1997, Fulgoni, RV. 209199].

E', quindi, irrilevante che i manufatti non siano costruiti in muratura oppure che abbiano modesta consistenza e ancora che non comportino incremento del carico insediativo, se idonei a modificare lo stato dei luoghi.

Nel caso in esame, la Corte di Appello ha assolto l'obbligo della motivazione spiegando esaurientemente le ragioni del proprio convincimento e ritenendo infondati i rilievi dell'appellante secondo cui, per l'esecuzione dell'opera, non occorre il permesso di costruire, trattandosi di vano eseguito *ex novo* e di altro vano eseguito "in completo rifacimento.... con aumento di volume, dei servizi igienici" che ha determinato immutazione dell'assetto urbanistico del territorio.

Non è puntuale il motivo, con cui si assume la natura pertinenziale dei manufatti.

"La nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica; deve trattarsi di un'opera preordinata a un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente e oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo, tale da non consentire, anche in relazione alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede" [Cassazione Sez. III n. 4134, 19.02.1998, Portelli, RV 210692].

Infatti, in tema di urbanistica, è pertinenza un'opera autonoma, dotata di propria individualità, che esaurisce la propria destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale avente destinazione residenziale senza incidere sul c.d. carico urbanistico.

Ne consegue che non costituisce pertinenza, ma autonoma opera edilizia, i vani descritti in epigrafe, di non modeste dimensioni, eseguiti in violazione della normativa edilizio-urbanistica, perché aventi una propria autonoma destinazione.

Inoltre, correttamente i giudici dell'appello hanno ritenuto che l'intervento, sensibilmente modificativo dello stato dei luoghi, abbia compromesso l'assetto paesaggistico del territorio.

Conseguentemente, è stato ritenuta, con adeguata e logica motivazione basata sulle costatazioni degli investigatori e su rilievi fotografici, la contravvenzione paesaggistica.

Ciò alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui la previsione normativa [l'esecuzione di lavori o di modificazione ambientale in zona vincolata senza o in difformità della prescritta autorizzazione] “*configura un reato formale, la cui struttura non prevede il verificarsi di un evento di danno*”, sicché “*ai fini della realizzazione del reato, basta che l'agente faccia un diverso uso rispetto alla destinazione del bene protetto dal vincolo paesaggistico, mentre non è necessario che ricorra l'ulteriore elemento dell'avvenuta alterazione dello stato dei luoghi*” [Cassazione Sezione III n. 564/2006, Villa, RV. 233012].

Pertanto è incensurabile la motivazione dei giudici di merito che hanno rilevato le opere eseguite in assenza di nulla osta, avevano dimensione rilevante e palese incidenza sul contesto ambientale.

Ne consegue che non può essere messa in discussione la sussistenza del reato avendo l'intervento sopraindicato comportato una modifica stabile, strutturale e funzionale del tessuto urbanistico-territoriale idonea a modificare, in modo innovativo, rilevante e definitivo l'assetto ambientale.

Va infine osservato che le opere edilizie abusive, realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, anche se costituenti pertinenze, richiedono la concessione perché nelle aree vincolate sono consentiti esclusivamente piccoli interventi di restauro conservativo su edilizia esistente.

Anche il motivo vertente sull'omessa assunzione di prova decisiva è manifestamente infondato.

La motivazione della sentenza di merito deve trattare solo le prove controverse e decisive, sicché è decisiva la prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza perché ne intacca la sua struttura portante.

Pertanto, il riferimento a specifici atti del processo nel motivo di ricorso assume rilevanza solo se dimostri che il giudice abbia trascurato di esaminare fatti decisivi ai fini del giudizio, nel senso che se fossero stati convenientemente valutati avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata.

Nel caso di specie, è corretta la decisione di non disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per la superfluità della presentazione della CT di parte [che avrebbe dovuto sostenere le tesi difensive con riguardo alla legislazione di riferimento e ad alcune imprecisioni di concetti contenuti nella sentenza di primo grado che il difensore aveva indicato nei motivi d'appello] perché in nessun caso avrebbe potuto assumere rilevanza così pregnante da superare il ricostruito quadro probatorio.

La manifesta infondatezza del ricorso, che preclude l'applicazione di sopravvenute cause d'estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca], comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma equitativamente fissata in €. 1.000.

#### P Q M

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 24.02.2009.



*il consigliere estensore*

*il presidente*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
II 17 APR. 2009  
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
dot. Fiorenza Donati

